Dr. Mauro Bontempelli Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

Dr. Emanuele Finaldi Dr. Paolo Lombardi

Ai sigg. Clienti dello Studio

Circolare 24/2020

Milano, 11 novembre 2020

Oggetto: Decreto Ristori-bis

Sono state previste una serie di nuove misure volte a sostenere le imprese che hanno avuto delle restrizioni. Il nuovo provvedimento fa seguito al "Decreto-Ristori".

Di seguito riportiamo le principali misure che riteniamo essere di Vostro interesse.

Proroga secondo acconto imposte 2020 per i soggetti Isa

Alla proroga prevista dal Decreto Agosto riepilogata nella nostra circolare n. 22/2020 alla quale si rimanda e riferita ai soggetti Isa che hanno avuto un calo di fatturato del 1° semestre 2020 di oltre il 33% rispetto al 1° semestre 2019 – si aggiunge un ulteriore proroga per i soggetti Isa che svolgono:

- attività rientranti nell'allegato 1 e nell'allegato 2 e aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse;
- Attività di gestione di ristoranti, site anche nelle c.d. "zone arancioni".

Per tali soggetti, indipendentemente dal calo di fatturato, il secondo acconto delle imposte dei redditi e dell'Irap potrà essere versato entro il 30/04/2021.

ATTENZIONE! Si segnala, che tenuto conto che per entrambe le tipologie di proroghe degli acconti, la legge ha specificato che possono essere rimandati gli "acconti delle imposte e Irap" – **si ritiene**, in assenza di chiarimenti ufficiali auspicabili, **che i contributi Inps** (contributo percentuali gestione commercianti e contributi Gestione separata) **debbano essere versati entro il 30/11/2020** – stante la possibilità anche per questi, di un eventuale ricalcolo nel caso in cui si ritenga di avere un reddito 2020 inferiore rispetto al reddito 2019.

Sospensione dei versamenti tributari

Vengono sospesi i seguenti versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a :

- Iva

Dr. Mauro Bontempelli Dr. Marco Garrone Dr. Emanuele Finaldi Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

 Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle addizionali regionali e comunali Irpef

e che **potranno essere versati in un'unica soluzione il 16 marzo 2021** oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/03/2021.

Tale sospensione riguarda solamente i soggetti che:

esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del Dpcm 3/11/2020 aventi domicilio fiscale o sede legale o sede operativa nel territorio nazionale, le principali di queste sono attività di spettacolo, sale da ballo e discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, attività di palestre, piscine, centri benessere e termali, attività di musei, mostre, convegni, dei congressi e degli altri eventi;

- esercitano attività di servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operative, nelle c.d. "zone arancioni o zone rosse";

- svolgono le attività economiche rientranti nell'allegato 2 del Decreto Ristori-bis e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa, nelle c.d. "zone rosse";

- svolgono attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa, nelle c.d. "zone rosse".

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro

Fermo restante la sospensione dei versamenti prevista dal Decreto Ristori, riguardante:

- Contributi Inps di competenza novembre da versare entro il 16 dicembre;

Contributi Inail;

disposta a favore dei datori di lavoro che svolgono attività rientranti nell'allegato 1 aventi sede in tutto il territorio nazionale; si aggiungono le nuove sospensioni che riguardano i seguenti versamenti dovuti nel mese di novembre:

- Contributi Inps (non Inail) dovuti da parte di datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1;

 Contributi Inps e Inail dovuti da datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale c.d. "zone rosse" appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata

Dr. Mauro Bontempelli Dr. Marco Garrone Dr. Emanuele Finaldi Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Per tali sospensioni, si invitano i clienti a voler prendere contatti con il proprio consulente del lavoro, che potrà darvi indicazioni su come procedere.

ATTENZIONE! Tenuto conto che il testo normativo parla solo di datori di lavoro ed in assenza di chiarimenti ufficiali da parte di Inps, si ritiene che i contributi fissi inps commercianti e artigiani in scadenza il 16.11.2020 debbano essere versati.

Contributo a fondo perduto

Il nuovo contributo viene riconosciuto ai soggetti che svolgono, come attività prevalente, un'attività ricompresa nell'allegato 1, che è stato ampliato con altre attività, e nell'allegato 2 - e che abbiano una partita iva al 25/10/2020.

Il beneficio in esame viene calcolato con le modalità indicate nella nostra precedente circolare n. 23/2020, ovvero moltiplicando per le percentuali indicate negli allegati 1 e 2, il precedente contributo calcolato applicando le percentuali (alternative in base ai ricavi del 2019) del 20%-15%-10% alla riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Viene inoltre riconosciuto un aumento di un ulteriore 50%, passando dal 150% al 200%, per gli esercenti le attività individuate dai seguenti codici Ateco, qualora abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone arancioni e rosse":

- 56.10.30 gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.30.00 bar e altri esercizi simili senza cucina
- 55.10.00 alberghi

Le modalità di erogazione rimangono le stesse indicate nella nostra circolare n. 23/2020, ossia:

- Riconoscimento automatico da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento del c/c bancario per coloro che hanno beneficiato del precedente contributo a fondo perduto.
- Coloro che non vi avevano provveduto dovranno presentare una nuova istanza telematica per la quale bisogna attendere l'emanazione di un provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate che definirà le tempistiche.

Ricordiamo infine, che il contributo in esame spetta anche a coloro che hanno avuto ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, esclusi dalla precedente normativa.

È inoltre riconosciuto nel 2021 un contributo a fondo perduto per gli operatori con sede operativa in centri commerciali e operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Dr. Mauro Bontempelli Dr. Marco Garrone Dr. Emanuele Finaldi Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

Per tali soggetti dovrà essere presentata un'ulteriore domanda in base alle disposizione che verranno emanate.

Credito d'imposta sugli affitti

Per i mesi da ottobre a dicembre è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione e al 30% degli affitti d'azienda. Tale credito spetta:

- alle imprese operanti nei settori riportati nell'allegato 2;

- alle agenzie di viaggio e ai tour operator (imprese identificate dai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12);

che hanno la sede operativa nelle "aree rosse" del territorio nazionale.

Si segnala che è stato modificato l'Allegato 1 e tale modifica ha l'effetto di ampliare la platea di soggetti destinatari del credito d'imposta previsto da tale provvedimento. Tali soggetti godono del credito d'imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, senza limite di ricavi, ovunque abbiano la propria sede operativa.

Sia per le attività rientranti nell'Allegato 1 che nell'Allegato 2 il credito spetta indipendentemente dal **limite di 5 milioni di ricavi** o compensi registrati nel periodo di imposta precedente, mentre resta operativa la condizione del calo del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Cancellazione seconda rata IMU

Fermo restando quanto previsto dal Decreto Ristori, non è dovuta la seconda rata IMU, in scadenza il 16/12/2020, per gli immobili e le pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'Allegato 2, a condizione che i proprietario siano anche i gestori delle attività esercitate, e che gli immobili siano ubicati nella c.d. "zona rossa".

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli Commercialisti